



PROVINCIA DI CUNEO  
**COMUNE DI SALUZZO**  
**VERBALE**  
di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 183

**OGGETTO:** Ricorso avverso diniego di iscrizione nell'ANPR di cittadino straniero in situazione di convivenza con un italiano ma privo di permesso di soggiorno – Indirizzi per la costituzione in giudizio

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **16:25** in una sala del Palazzo Civico, convocata nelle forme legali la Giunta Comunale, partecipano come di seguito indicato i componenti:

		Pre- sente	As- sente
<b>DEMARIA P.I. FRANCO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>X</b>	
<b>NEBERTI AVV. FRANCESCA</b>	<b>VICESINDACO</b>	<b>X</b>	
<b>FALDA DOTT. ENRICO</b>	<b>ASSESSORE COMUNALE</b>		<b>X</b>
<b>ROSSO AVV. FIAMMETTA</b>	<b>ASSESSORE COMUNALE</b>		<b>X</b>
<b>GULLINO DR.SSA ATTILIA</b>	<b>ASSESSORE COMUNALE</b>	<b>X</b>	
<b>BRAVO GEOM. GIANPIERO</b>	<b>ASSESSORE COMUNALE</b>	<b>X</b>	

Partecipa alla seduta il Signor **DEMARCHI EROS**, pro Sindaco del Municipio di Castellar, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto

Partecipa per la redazione del verbale il Segretario Generale Signor **FLESIA CAPORGNO DOTT. PAOLO**

Riconosciuta legale l'adunanza, il Signor **DEMARIA P.I. FRANCO** nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Segretario Generale Flesia Caporgno dott. Paolo;

Rilevato che, per il presente atto, l'istruttoria è stata svolta dal Funzionario dei Servizi Demografici Poggio dott.ssa Rebecca;

Premesso che:

- in data 12.02.2025 è pervenuta da parte della signora R.A.E.D. richiesta datata 07.02.2025 e volta ad ottenere l'iscrizione nell'ANPR di Saluzzo, previa contestuale trascrizione del patto di convivenza concluso con il signor B.A. a gennaio del corrente anno (richiesta acquisita *sub* prot. n. 6049/2025 Protocollo dell'Ente);
- esperita l'istruttoria procedimentale relativamente alla richiesta pervenuta ed esaminati gli atti acquisiti nonché la normativa applicabile alla fattispecie *de qua*, con provvedimento datato 5 marzo 2025, emesso dal Sindaco nella sua qualità di ufficiale di governo con riguardo alle attività statali delegate (tra le quali rientra anche quella di anagrafe, *ex art.* 14 D.Lgs. n. 267/2000) si procedeva a comunicare all'istante l'impossibilità di procedere alla registrazione del contratto di convivenza in assenza di regolare permesso soggiorno della cittadina straniera - nel caso di specie mancante - con contestuale rigetto della relativa iscrizione anagrafica;
- nella motivazione del provvedimento di rigetto ci si è, in particolare, richiamati alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 78/2021 (di recente ribadita dalla Prefettura di Cuneo con nota n. 36375 del 26.6.2023) inerente la "Registrazione dei contratti di convivenza" – e contenente espresso richiamo al parere reso *in subiecta materia* dall'Avvocatura dello Stato – secondo cui - "la registrazione del contratto di convivenza è solo l'ultimo di una serie imprescindibile di atti, così riassumibili:
  - un legale affettivo di coppia (requisito);
  - la costituzione della convivenza di fatto attraverso la dichiarazione registrata all'anagrafe, **e quindi la regolarità del soggiorno dei richiedenti (atto costitutivo)**;
  - a cui si aggiunge, eventualmente, il contratto di convivenza concluso davanti ad un legale e la registrazione di quest'ultimo, utile per l'opponibilità ai terzi".

Ed ancora si pone altresì l'accento sulla circostanza che "...alla registrazione del contratto di convivenza non può essere certamente riconosciuto il carattere di debita attestazione dal momento che, a monte, manca la preliminare regolarità del

soggiorno in Italia del soggetto extracomunitario necessaria per concludere il contratto stesso. Quest'ultimo, in particolare, non può essere considerato un componente della famiglia anagrafica, in quanto privo di valido documento di soggiorno e quindi irregolare sul territorio dello Stato". In conclusione, il parere reso dall'Avvocatura dello Stato evidenzia come "il requisito della dichiarazione anagrafica previsto dal predetto comma 37 dell'art. 1 della Legge n. 76/2016, sia posto dall'Ordinamento al fine di consentire la puntuale identificazione di tutti i soggetti stranieri che circolano sul territorio dello Stato, e quindi, a tutela di un interesse generale, quale quello della sicurezza e dell'ordine pubblico".

- Il provvedimento di diniego è stato comunicato all'istante in data 05.03.2025 (prot. n. 8987/2025);

Preso atto che avverso il diniego così opposto in data 23.07.2025 (prot. n. 30158/2025) è stato notificato all'Ente ricorso ai sensi dell'art. 281 *undecies* e ss. c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione udienza nel giudizio radicato dalla signora R.A.E.D. nei confronti del Ministero dell'Interno e del Comune di Saluzzo onde ottenere la trascrizione del predetto patto di convivenza e la conseguente iscrizione della ricorrente nell'Anagrafe della Popolazione Residente di Saluzzo;

Preso altresì atto che, con successivo atto datato 15 settembre 2025 e depositato nel procedimento *de quo* il successivo 18 settembre è stata spiegato intervento adesivo da parte del signor B.A., acquisito al protocollo dell'Ente *sub* n. 38991/2025;

Rilevato che la funzione di ufficiale d'anagrafe è svolta dal Sindaco in qualità di ufficiale di governo, ai sensi del Testo Unico Ordinamento Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, che all'art. 54 disciplina le "Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale" e che, pertanto, in tali materie spettano al Ministero competente le relative funzioni di indirizzo tant'è vero che, nel caso di specie, è stata appunto applicata la circolare ministeriale dianzi citata;

Rilevato altresì che, proprio in virtù di tali disposizioni legislative, la *vocatio iudicis* sollecitata dalla signora R.A.E.D. avverso il predetto diniego coinvolge in prima battuta il Ministero dell'Interno e, solo di riflesso, il Sindaco in quanto esercente *ex lege* funzioni statali delegate all'interno dell'Ente Locale, per cui è ravvisabile l'opportunità che sia il Ministero stesso, attraverso la competente struttura distrettuale dell'Avvocatura dello Stato, a costituirsi in causa per la difesa delle ragioni sottese alla menzionata circolare n. 78/2021, nella fattispecie applicata;

Preso atto del contenuto della Circolare 78/2021 del Ministero dell'Interno avente ad

oggetto “Registrazione dei contratti di convivenza”;

Visto l'art. 48 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. medesimo citato, seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Demografici – Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica in data 24.09.2025;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi

## D E L I B E R A

1. Di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto;
2. Di non costituirsi autonomamente nel giudizio radicato dalla signora R.A.E.D. con ricorso ai sensi dell'art. 281 *undecies* e ss. c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino, e per cui risulta fissata udienza per il giorno 30.10.2025;
3. Di demandare opportunamente la predetta costituzione in causa al Ministero dell'Interno, le cui direttive sono state puntualmente seguite nella fattispecie oggetto di contenzioso giusta applicazione della Circolare del Ministero dell'Interno n. 78/2021 relativa alla “Registrazione dei contratti di convivenza”;
4. Di disporre la trasmissione alla Prefettura U.T.G. Cuneo, in qualità di organo periferico del Ministero dell'Interno, della presente e di tutti gli atti componenti l'*iter* procedurale per cui è causa, per l'invio all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino ai fini della relativa costituzione in giudizio e/o per ogni altro adempimento di competenza.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

Demaria p.i. Franco

IL SEGRETARIO GENERALE

Flesia Caporgno dott. Paolo \*\*

\*\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa